FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0004/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0056/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Ida Raiola - Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il reclamo n. 0056/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Ninni Corda per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0079/TFNSD/2026-2027, depositato il 9 ottobre 2026;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il 13 novembre 2026, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l'Avv. Eduardo Chiacchio e l'Avv. Monica Fiorillo per il reclamante e l'Avv. Daniele Labianca per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Ninni Corda;

Rilevato che la Procura federale ha formulato direttamente in udienza difese ed eccezioni di particolare ampiezza e complessità;

Rilevato altresì che la difesa della parte reclamante ha lamentato di non essere in grado di replicarvi compiutamente nell'ambito della sola trattazione orale, con conseguente pregiudizio per l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, CGS FIGC, la trattazione orale deve assicurare alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, e che, a norma dell'art. 44, comma 1, CGS, il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;

Ritenuto necessario, pertanto, a garanzia della pienezza del contraddittorio, consentire alla Procura federale di esporre per iscritto le difese ed eccezioni formulate oralmente e alla parte reclamante di controdedurre, impregiudicata ogni valutazione del Collegio sul rito e sul merito;

P.Q.M.

assegna alla Procura federale termine sino al 20 novembre 2026 per il deposito di una memoria che riproduca per iscritto le difese ed eccezioni formulate all'udienza odierna, senza ampliamento rispetto a quanto dedotto oralmente;

assegna alla parte reclamante termine sino al 27 novembre 2026 per il deposito di eventuali controdeduzioni;

dispone che gli scritti siano depositati sulla piattaforma del Processo sportivo telematico (PST) e contestualmente trasmessi alla controparte;

rinvia, per la discussione e la decisione, all'udienza dell'11 dicembre 2026, ore 11:00.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Maria Marzocco — Mario Luigi Torsello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce